

STATUTO

SOLELUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VINCHIATURO CB VIALE EMILIO
SPENSIERI 52

Numero REA: CB - 129005

Codice fiscale: 00909940942

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2014 - Statuto completo	2
--	---



Eliodoro Giordano

ALLEGATO A) ALL'ATTO CON RACCOLTA N° 17296

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I == DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "SoleLuna società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Vinchiaturò (CB).

Alla presente cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei lavoratori;

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società

	a responsabilità limitata.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti	
	TITOLO II == SCOPO OGGETTO	
	ART. 3	
	La Cooperativa conformemente all'art. 1 della Legge 381/91, non	
	ha scopo i di lucro e s propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini sviluppando lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con	
	particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati,	
	mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a	
	disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e	
	mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi	
	socio sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	amministratori devono rispettare il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e	
	della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Ai fini	

del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata parasubordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 4

Considerato lo scopo mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha lo scopo sociale di offrire alle famiglie un supporto educativo e di cura ai figli, accompagnandole nel loro ruolo educativo; favorire il processo di crescita globale del bambino, offrire ai coniugi la possibilità di continuare l'attività professionale valorizzando la maternità e paternità, offrire alle famiglie la possibilità che i figli trovino un luogo idoneo alla loro crescita favorendo l'integrazione sociale dell'intero nucleo, la promozione e la gestione organizzata e coordinata in forma di impresa di servizi all'infanzia con particolare riguardo all'assistenza domiciliare all'infanzia, favorendo l'incontro fra le proprie socie, esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia, ed in quello dei rapporti educativi e interpersonali e l'utenza di tale

5 di 39

	- svolgere azione di promozione e di consulenza sulla specifica	
	forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le operatrici e le	
	famiglie utenti;	
	- promuovere e gestire attività di istruzione, collaborazione,	
	educazione, formazione, animazione anche con soggetti ristretti;	
	- l'assistenza all'infanzia per il tramite di operatrici esperte in	
	questo campo;	
	- realizzare nidi di infanzia, micronidi, nidi aziendali, spazi gioco,	
	centri genitori bambini o altre forme anche innovative di servizi	
	all'infanzia;	
	- promuovere servizi tesi a rimuovere gli ostacoli che si	
	frappongono alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in	
	modo da permettere l'innalzamento delle quote di presenza	
	femminile nel mercato del lavoro al fine di promuovere la pari	
	opportunità e più in genere un sostegno concreto ai genitori	
	lavoratori;	
	- fornire servizi di supporto alle imprese per l'elaborazione di	
	progetti a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro	
	(vedi legge 53/2000 art. 9);	
	- servizi a supporto della socializzazione delle famiglie e dei	
	bambini;	
	- organizzazione di spettacoli e/o eventi ludico culturali;	
	- servizio di assistenza domiciliare all'infanzia;	
	- servizi di ascolto in generale ed in particolare di anti violenza su	
	donne e minori;	

	- interventi di mediazione culturale;	
	- servizi per la conciliazione in generale;	
	- interventi di integrazione socio/culturale per stranieri	
	giovani/adulti	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- servizi integrativi e di sostegno scolastici	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed	
	alla accoglienza di persone in difficoltà	
	- servizi a supporto della mobilità delle persone anziane in	
	difficoltà;	
	- housing sociale;	
	- attività di commercio solidale;	
	- promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed occupazionale della	
	donna, favorirne la formazione professionale, la sua qualificazione	
	e riqualificazione, nonché il suo inserimento nel mondo del lavoro,	
	sia tradizionale che non;	
	- svolgere direttamente e/o in appalto e/o in gestione o in	
	convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti	
	attività socio sanitarie e/o educative: Servizio Assistenza	
	domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti	
	in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, Educativa	
	Domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di	
	laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale,	
	informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum,	

	sport in genere e tempo libero ecc, attività socio-riabilitative da	
	svolgere in strutture residenziali, semiresidenziali e/o domiciliari	
	(anche per soggetti con fragilità sociale);	
	- gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto	
	terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività	
	finalizzate al turismo, allo sport, tra cui campus estivi e alla	
	comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di	
	protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i	
	servizi esternalizzabili da privati e/o dagli Enti locali	
	Le attività descritte del presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.,	
	per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o	
	Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa può stipulare accordi, contratti, convenzioni o	
	realizzare altre forme di collegamenti con soggetti pubblici e/o	
	privati, anche di natura consortile o associativa provinciale o	
	nazionale, che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale,	
	nonché aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.	
	Essa potrà svolgere qualunque altra attività purché strettamente	

	connessa ed affine a quella indicata, nonché compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare	
	mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali. Per lo svolgimento delle proprie	
	attività la Cooperativa può beneficiare altresì di provvidenze e	
	contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali,	
	comprensoriali e comunali, ed in genere di enti pubblici e privati,	
	nonché ottenere prestiti dai soci, in base ad apposito regolamento	
	interno, nell'osservanza e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	questi ultimi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno	
	finanziario della Cooperativa. E' in ogni caso vietata la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico. Può altresì accettare proventi derivanti	
	da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci	
	e non soci, nonché ottenere i contributi per l'acquisizione di	
	immobili, mobili registrati, attrezzature, impianti, apparecchiature	
	e arredamenti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e, negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi. sociali, ivi compresa	
	la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della	
	legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre	
	società a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato, a norma di legge.	
	TITOLO III == SOCI	

ART. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore, al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.

Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà e comunque con le modalità ed i limiti posti dalle leggi vigenti. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche possono essere utilizzate in misura

	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego	
	di operatori professionali.	
	Possono essere soci della cooperativa le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della	
	cooperativa. L'ammissione di soci persone giuridiche è	
	subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui	
	all'art. 2522 comma 1 del codice civile.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base	
	all'appartenenza alle categorie suindicate. Non possono divenire	
	soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con	
	quelle della cooperativa, fatta salva espressa autorizzazione	
	scritta del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed	
	elementi:	
	cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	precisazione delle attitudini e capacità professionali;	
	l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere,	
	per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del	
	presente Statuto;	
	dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore (Ente,	
	Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:	

	denominazione o ragione sociale, sede, attività	
	delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica	
	designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;	
	caratteristiche ed entità degli associati;	
	ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;	
	copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale -	
	determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519,	
	comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per	
	azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci (vedi nota n. 4) dopo che l'assemblea straordinaria abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	

	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci	
	in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni	
	dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la	
	Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a	
	comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dai	
	presente articolo.	
	Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in	
	Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli	
	esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte dei	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 7 (Diritti ed obblighi dei soci)	
	Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura	
	stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso	
	restituibile.	
	Essi sono, inoltre, obbligati:	

	a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità	
	e nei termini previsti dal successivo art. 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla	
	quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento	
	Interno;	
	d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei	
	soci su proposta del consiglio di amministrazione.	
	Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai	
	Soci cooperatori.	
	Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	ART. 8	
	E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di	
	rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre	
	Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici	
	scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo	
	settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del	
	Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di	
	convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali	
	tra Cooperative dello stesso settore.	

	E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di	
	rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a	
	favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo	
	Imprese settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché	
	attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento	
	del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere	
	comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa	
	deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a	
	partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi	
	sociali.	
	ART. 9	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla	
	legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	

	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo	
	della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	limite di legge previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura	
	inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci	
	speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle	
	forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente	
	in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea	
	altri soci.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo	
	2476 del codice civile.	
	Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto,	
	alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il	
	socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento	
	e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In	
	tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti in via generale.	
	TITOLO IV == RECESSO - ESCLUSIONE	
	ART. 10	
	La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di	
	morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.	
	ART. 11	
	Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio	
	cooperatore:	
	a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di	
	ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento	

	degli scopi sociali;	
	b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per	
	temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il	
	recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il	
	recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di	
	preavviso previsto dal regolamento.	
	Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di	
	partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso	
	il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla	
	società.	
	ART. 12	
	Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto	
	societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti	
	Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto	
	mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano	
	sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o	

	collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative,	
	produttive, aziendali, per superamento del periodo di	
	conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato	
	superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento	
	degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;	
	c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle	
	Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da	
	comunicare entro i cinque giorni successivi;	
	d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nei versamento	
	delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'art. 8;	
	f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno	
	di appartenere alla Cooperativa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati infamanti;	
	h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del	
	rapporto associativo;	
	i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla	
	pensione di vecchiaia.	
	L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di	
	prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del	
	termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.	

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART.15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della

	quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo.	
	ART. 16	
	I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore	
	defunto dovranno richiedere in forma scritta rimborso entro e non	
	oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente	
	agli artt. 14 e 15.	
	Gli eredi del Sodo cooperatore defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli	
	aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla	
	riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non	
	rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.	
	TITOLO V == DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE	
	MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO.	
	ART. 17	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio	
	cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la	
	prestazione di lavoro del socio stesso e la relativa retribuzione	
	sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.	
	Il Regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione,	
	approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria.	
	ART. 18	

	Il Regolamento Interno può stabilire .quando, in relazione a indici	
	oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può	
	configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le	
	misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di	
	crisi approvato dall'Assemblea.	
	Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di	
	promozione di nuova imprenditorialità.	
	E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed	
	assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti	
	leggi in materia.	
	TITOLO VI == STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 19	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi	
	ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	

	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente	
	articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Art.20	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con	
	i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun	
	socio:	
	in forma liquida;	
	mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con	
	l'emissione di nuove azioni di capitale.	
	ART. 21	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale,	
	che è variabile ed è formato:	

	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero. zero);	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione.	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi	
	gli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai	
	soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il	
	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote	
	sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono	
	indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra	
	i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	Art. 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	

	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente	
	per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma	
	i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.	
	Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la	
	cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con	
	l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in	
	altra forma.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo	
	deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta	
	giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.	
	Art. 23	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da	
	compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le	

	condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 certificate	
	dall'organo amministrativo in sede di relazione gestione	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei	
	ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal	
	precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella	
	misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai	
	fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di	
	amministrazione;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui	
	alla lettera e) dell'art.21.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo è consentita solo una volta effettuate le	
	destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).	
	AMMINISTRATORI	
	ART. 24	

	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore	
	unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai	
	soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre	
	esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui	
	delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli	

	purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al	
	Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;	
	c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare	
	beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a	
	riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;	
	compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso	
	Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo	
	tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere,	
	girare avallare scontare quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per	
	opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi	

	contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e	
	nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e	
	retribuzione;	
	assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone	
	mansioni e retribuzione;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la	
	esclusione dei Soci;	
	j) compiere tutti gli atti e, le, operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli	
	che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto,	
	siano riservati all'Assemblea Generale;	
	deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di	
	prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto,	
	nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la	
	ristrutturazione e il potenziamento aziendale;	
	l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e	
	società;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti	
	operativi.	
	n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle	
	Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle	

	questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa,	
	l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei	
	processi produttivi di rilevanza strategica	
	o) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai	
	sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il	
	consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a	
	singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità	
	di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	

	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati	
	ART. 25	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice	
	Civile.	
	IL PRESIDENTE	
	ART. 26	
	II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria	
	amministrazione.	
	II Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.	
	Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle	
	liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	CONTROLLI	
	ART. 27	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	

	dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica	
	fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi	
	trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in	
	carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	

	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo	
	inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni	
	con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie	
	spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo	
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale	

	motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci,	
	alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 28	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e	
	la relativa remunerazione;	
	4. la modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	

	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con esclusione della delega di	
	rappresentanza.	
	ART. 29	
	Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata,	
	anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere	
	fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero affissione	
	dell'avviso di convocazione su apposito. Albo presso le Sede	
	sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano,	
	presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli	
	Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, e in	
	aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra	
	i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.	
	ART. 30	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che	
	Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto..	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che	
	Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero	

	dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera	
	validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo	
	che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui sarà	
	necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi	
	dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei	
	Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	ART. 31	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire	
	diverse modalità di votazione ivi comprese quelle per	
	corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal	
	caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta.	
	ART. 32	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti	
	nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.	
	Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota	
	posseduta.	
	Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad	
	ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti	
	in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in	
	conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	

	In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla	
	quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la	
	cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono	
	singolarmente esprimere più del decimo dei voti in assemblea	
	generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere	
	attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti voti saranno	
	ricondotti automaticamente entro la misura consentita,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portato.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 17	
	gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII == SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 33	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente tra i Soci.	
	ART. 34	
	In caso di liquidazione della società il patrimonio residua, dedotto	
	soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato	
	dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente	
	incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art, 11,	

38 di 39

39 di 39